



## **Regolamento 09 Imposta sugli oli minerali**

### **02 Fabbricazione e deposito – allegato 2.4.1**

**Stabilimento di fabbricazione di biocarburanti  
destinati alla vendita o al consumo proprio a  
scopo commerciale**

---

**Indice**

1	In generale .....	3
2	Procedura di autorizzazione .....	3
2.1	Domanda di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione .....	3
2.2	Domanda di agevolazione fiscale .....	3
2.2.1	Carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni .....	3
2.2.2	Carburanti diversi da quelli prodotti a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.....	3
2.2.3	Validità .....	4
2.2.4	Tasse .....	4
3	Esigenze tecniche poste allo stabilimento di fabbricazione per la produzione di biocarburanti.....	4
4	Obbligo di notifica.....	5
5	Rapporto e dichiarazione fiscale periodici.....	5
6	Contatti.....	5

## **2.4.1 Stabilimento di fabbricazione di biocarburanti destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale**

### **1 In generale**

Chi fabbrica biocarburante in uno stabilimento di fabbricazione ai sensi [dell'articolo 68 OIOM](#) deve domandare all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC<sup>1</sup> un'apposita autorizzazione ([art. 72 OIOM](#)).

Il biocarburante prodotto in uno stabilimento di fabbricazione soggiace all'imposta sugli oli minerali. Esso può beneficiare di un'agevolazione fiscale solo se le esigenze ecologiche e sociali di cui all'[articolo 12b LIOm](#) sono soddisfatte.

### **2 Procedura di autorizzazione**

#### **2.1 Domanda di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione**

L'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione di biocarburanti destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale deve essere richiesta per scritto.

L'esito della verifica viene comunicato al richiedente mediante decisione definitiva. In caso di valutazione positiva della domanda e dopo un collaudo dal punto di vista fiscale sul posto, lo stabilimento di fabbricazione riceve un'autorizzazione valida fino a nuovo avviso.

#### **2.2 Domanda di agevolazione fiscale**

Con il [modulo 45.85](#) è possibile richiedere l'agevolazione fiscale per il biocarburante prodotto. Per beneficiare di tale agevolazione, esso deve adempiere le esigenze ecologiche e sociali.

##### **2.2.1 Carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni**

In base all'[articolo 12b capoverso 2 LIOm](#), le esigenze di cui al [capoverso 1 lettere a-d](#) di tale articolo sono considerate in ogni caso soddisfatte per i biocarburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.

Quali rifiuti o residui di produzione ai sensi della LIOm si intendono le seguenti sostanze di origine vegetale e animale:

1. sostanze figuranti [sulla lista positiva della DGD](#) nel rispetto delle relative condizioni;
2. sostanze prive di valore economico;
3. sostanze il cui valore rispetto al rendimento complessivo è ridotto e che di regola non vengono utilizzate come derrate alimentari o alimenti per animali.

In caso di carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni, occorre presentare le seguenti parti di modulo:

- [modulo 45.85 modulo principale](#)
- [modulo 45.85 allegato A1](#) (eventualmente anche i [supplementi all'allegato A1](#))
- [modulo 45.85 allegato B](#)

##### **2.2.2 Carburanti diversi da quelli prodotti a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni**

Per tutti i carburanti diversi da quelli menzionati alla cifra 2.2.1 è necessario presentare le seguenti parti di modulo:

---

<sup>1</sup> Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC, Imposta sugli oli minerali, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

- [modulo 45.85 modulo principale](#)
- [modulo 45.85 allegato A2](#)
- [modulo 45.85 allegato B](#)
- [modulo 45.85 allegato C](#)

### 2.2.3 Validità

L'agevolazione fiscale è valida quattro anni a partire dalla data della decisione e può essere revocata dall'UDSC qualora le condizioni non siano più adempiute.

Prima della scadenza del termine di validità è necessario presentare all'UDSC una nuova domanda relativa alla prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche e sociali, sempre che l'agevolazione fiscale debba ancora essere fatta valere. Per garantire una transizione senza intralci, le nuove domande vanno inoltrate all'UDSC almeno quattro mesi prima della scadenza dell'agevolazione fiscale.

### 2.2.4 Tasse

Per il trattamento di domande relative ad agevolazioni fiscali per biocarburanti viene riscossa una tassa. Per ciascuna domanda si applicano le seguenti aliquote:

domande concernenti carburanti secondo l' <a href="#">articolo 12b capoverso 2 LIOM</a> prodotti esclusivamente a partire da materie prime che figurano nella lista positiva della DGD	fr. 100.00
altre domande concernenti carburanti secondo l' <a href="#">articolo 12b capoverso 2 LIOM</a>	fr. 300.00
domande concernenti altri carburanti	fr. 1000.00

La tassa è dovuta anche quando la domanda viene rifiutata. Lo stesso vale nei casi in cui, durante il periodo di validità di una prova, vi sono modifiche concernenti, ad esempio, le materie prime, il processo di fabbricazione, il flusso di merci o le persone coinvolte nel commercio, che incidono sulle esigenze ecologiche e sociali nonché comportano il rilascio di una nuova autorizzazione.

## 3 Esigenze tecniche poste allo stabilimento di fabbricazione per la produzione di biocarburanti

Di regola, appartengono allo stabilimento di fabbricazione tutte le parti destinate alla fabbricazione di biocarburanti nonché le aree di deposito delle materie prime, delle sostanze ausiliarie e del biocarburante.

L'UDSC stabilisce di volta in volta i requisiti tecnici. Non è possibile redigere un catalogo generale dei requisiti, in quanto ogni fabbricazione e ogni estrazione si fondano su procedure totalmente diverse. Lo stabilimento va predisposto in modo tale da poter garantire la tracciabilità della merce dalla fabbricazione e dall'estrazione fino al momento della spedizione. In questo modo, e con l'ausilio di schemi di produzione e ricette, è possibile controllare ogni singola fase di produzione nello stabilimento.

A tal fine lo stabilimento di fabbricazione deve:

- tenere una contabilità merci da cui risultano le quantità di materie prime impiegate (contabilità «input») nonché le quantità della vendita o del consumo proprio a scopo commerciale;
- conservare le fatture, i bollettini di fornitura e altri giustificativi della contabilità merci per dieci anni e presentarli, su richiesta, all'Amministrazione federale delle dogane.

#### 4 Obbligo di notifica

Lo stabilimento di fabbricazione deve informare immediatamente l'UDSC in merito a:

- modifiche relative alle materie prime e/o al processo di fabbricazione (solo in caso di agevolazione fiscale)
- modifiche concernenti il flusso di merci e/o le persone coinvolte nel commercio (solo in caso di agevolazione fiscale)
- modifiche che influiscono sulle condizioni di produzione socialmente accettabili (solo in caso di agevolazione fiscale)
- modifiche tecniche allo stabilimento di fabbricazione e/o all'impianto di produzione (p. es. cambiamenti architettonici, ampliamento dell'impianto)
- modifiche dell'impiego del biocarburante fabbricato (p. es. produzione di energia elettrica anziché vendita del carburante)

#### 5 Rapporto e dichiarazione fiscale periodici

Se uno stabilimento è in possesso dell'autorizzazione dell'UDSC, i risultati della contabilità merci vanno comunicati mensilmente all'UDSC (rapporto e dichiarazione fiscale periodici), entro il decimo giorno del mese successivo.

- Biocarburanti liquidi con produzione > 5 milioni di litri: per l'allestimento della notifica elettronica sono disponibili linee guida (prescrizioni EED per il rapporto periodico e la dichiarazione fiscale).
- Biocarburanti liquidi con produzione < 5 milioni di litri: la notifica mediante modulo 45.25 va inoltrata per scritto.
- Biogas, bioidrogeno e gas sintetico quale carburante: le notifiche avvengono per il tramite del servizio di clearing dell'Associazione svizzera dell'industria del gas. Per accedere al servizio di clearing: [Biogas Clearingstelle \(www.biogasclearing.ch\)](http://www.biogasclearing.ch) (non disponibile in italiano).

#### 6 Contatti

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi direttamente a:

Wolfgang Kobler

Tel.: 058 465 41 16

e-mail: [wolfgang.kobler@bazg.admin.ch](mailto:wolfgang.kobler@bazg.admin.ch)

centrale del telefono del Imposta sugli oli minerali

Tel.: 058 462 67 77

e-mail: [minoest@bazg.admin.ch](mailto:minoest@bazg.admin.ch)